

Schema negoziale Partecipante Agente di Regolamento Comparti BITA (Clausole Minimali)

TRA

Nome/Denominazione Sociale
(di seguito, il "**Partecipante**"), con sede legale in
Indirizzo CAP
P. IVA Cod. Fiscale.....
Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Carica ricoperta nella Società

E

Nome/Denominazione sociale
(di seguito, l'**Agente di Regolamento**"), con sede legale in
Indirizzo CAP
P. IVA Cod. Fiscale.....
Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Carica ricoperta nella Società

Il Partecipante e l'Agente di Regolamento possono essere di seguito indicati individualmente come "Parte" e collettivamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- a) l'Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere tutte le disposizioni che regolano il Sistema di Garanzia a Controparte Centrale (di seguito, il "Sistema"), gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito, Euronext Clearing), con sede in Roma, Via Tomacelli 146, ed in particolare il Regolamento adottato – ai sensi dell'art. 79-sexies e successivi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, il Regolamento di Euronext Clearing (di seguito, il "Regolamento") e le relative Istruzioni (di seguito, le "Istruzioni"), le Condizioni Generali di fornitura dei servizi da parte di Euronext Clearing (di seguito, le "Condizioni Generali"), nonché tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;

- b) il Regolamento e le Istruzioni prevedono che ciascun Partecipante al Sistema possa sottoscrivere accordi con Agenti di Regolamento per delegare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle Posizioni registrate nei conti a nome del Partecipante stesso in essere presso Euronext Clearing;
- c) il Partecipante aderisce/intende aderire:
- c¹) al Comparto Azionario BITA del Sistema, nella qualità di
- Partecipante Individuale
 Generale
- c²) al Comparto Obbligazionario del Sistema, nella qualità di
- Partecipante Individuale
 Generale
- c³) al Comparto Derivati Azionari del Sistema, nella qualità di
- Partecipante Individuale
 Generale
- c⁴) al Comparto Derivati dell'Energia del Sistema, nella qualità di
- Partecipante Individuale
 Generale
- c⁵) al Comparto Derivati su Commodities Agricole del Sistema, nella qualità di
- Partecipante Individuale
 Generale
- c⁶) al Comparto Obbligazionario ICSD del Sistema, nella qualità di
- Partecipante Individuale
 Generale
- d) l'Agente di Regolamento dichiara di ben conoscere le norme che regolano l'operatività e le procedure del(i) servizio(i) che assume di svolgere e di disporre delle attrezzature necessarie per operare nella qualità assunta nel presente contratto;
- e) qualora il Partecipante si avvalga, nei Servizi di Liquidazione, di un Agente di Regolamento per i Comparti Azionario, Obbligazionario e Derivati Azionari, sarà tale ultimo soggetto a dover partecipare al Servizio di Presettlement gestito da Monte Titoli;
- f) qualora il Partecipante abbia delegato ad un Agente di Regolamento l'inoltro delle richieste di trasferimento/restituzione del contante e/o degli Strumenti Finanziari, il Partecipante dovrà

richiedere all'Agente di Regolamento di attivare l'applicazione telematica indicata nelle Istruzioni per effettuare tali operazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e definizioni

- 1.1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2** I termini impiegati nel medesimo si intendono usati, salvo diversa indicazione, nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle relative Istruzioni e nelle Condizioni Generali.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1** Per effetto della conclusione del presente contratto di mandato del Partecipante all'Agente di Regolamento, quest'ultimo assumerà le seguenti funzioni:
- a.** Agente di Regolamento per l'esecuzione delle obbligazioni da adempiere in euro presso il Sistema di pagamenti Target 2, derivanti dall'adesione del Partecipante al Sistema;
 - b.** Agente di Regolamento per l'esecuzione, presso il Servizio di Liquidazione, delle Posizioni registrate a nome del Partecipante e garantite nell'ambito del Comparto indicato nella lettera c) delle premesse;
 - c.** Agente di Regolamento per la movimentazione dei margini in Strumenti Finanziari.
- 2.2** Laddove non vengano conferiti i mandati di cui ai commi precedenti, il Partecipante provvederà direttamente ai relativi adempimenti o tramite altro Agente di Regolamento nei casi previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni.
- 2.3** I suddetti adempimenti dell'Agente di Regolamento di cui ai commi precedenti riguarderanno le obbligazioni a carico del Partecipante e/o a suo favore derivanti dalle Posizioni registrate a suo nome nei conti indicati nel Regolamento.
- 2.4** Tra le Parti resta inteso che, sia il mandato di cui al comma 1 lettera a., sia il mandato di cui al comma 1 lettera c. (se conferiti) riguardano le obbligazioni relative ai Comparti indicati nel presente contratto. Qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non aderisca più a qualche Comparto per il quale operi al momento il mandato, o ne sia escluso, sarà cura del Partecipante informare, secondo i termini previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni, di tali eventi l'Agente di Regolamento e Euronext Clearing, con valenza integrativa del presente contratto.
- 2.5** Tra le Parti resta inteso che il mandato di cui al comma 1 lettera b. (se conferito) riguarda le obbligazioni relative ai Comparti indicati nel presente contratto, ferma restando la possibilità per il Partecipante di limitare i compiti dell'Agente di Regolamento in relazione a ciascun Comparto a uno o più Partecipanti Indiretti e/o Clienti per i quali opera; in tal caso, tra le Parti resta inteso che il Partecipante provvederà direttamente con riferimento alle attività non espressamente coperte dal mandato sopra menzionato. Qualora, per qualsiasi motivo, il Partecipante non

aderisca più a qualche Comparto per il quale operi al momento il mandato, o ne sia escluso, sarà cura del Partecipante informare, secondo i termini previsti dal Regolamento e/o dalle Istruzioni, di tali eventi l'Agente di Regolamento e Euronext Clearing, con valenza integrativa del presente contratto.

2.6 Resta inteso tra le Parti che le modifiche del Regolamento e/o delle Istruzioni che rechino clausole non compatibili con quelle stabilite nel presente contratto prevarranno e sostituiranno queste ultime, fermo il diritto di recesso di cui all'art. 8.

Articolo 3 – Deleghe all'Agente di Regolamento

3.1 Il Partecipante delega:

3.1. a [Delega conferibile nel caso sia stata assunta la funzione di cui all'art. 2.1 lettera a.] all'Agente di Regolamento il potere di inoltrare, per suo conto, le richieste di accredito/trasferimento di contante, ai sensi dell'art. B.3.3.1, comma 3, delle Istruzioni;

3.1. b [Delega conferibile nel caso sia stata assunta la funzione di cui all'art. 2.1 lettera c.] all'Agente di Regolamento il potere di inoltrare, per suo conto, le richieste di restituzione/trasferimento di Strumenti Finanziari, ai sensi dell'Articolo B.3.3.2, comma 6 e B.3.3.3, comma 8 delle Istruzioni.

3.2 Al Partecipante è riservata la facoltà di far venir meno, unilateralmente e in qualsiasi momento, una o entrambe le deleghe conferite nel comma 1, facendo pervenire a Euronext Clearing, oltre che all'Agente di Regolamento, apposita comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque Giorni di Euronext Clearing aperta rispetto alla data a partire dalla quale intenderà far venir meno la delega. Il Partecipante e l'Agente di Regolamento potranno concordare l'eventuale conferimento successivo delle suddette deleghe, facendo pervenire a Euronext Clearing apposita comunicazione scritta con un preavviso di almeno cinque Giorni di Euronext Clearing aperta rispetto alla data dalla quale intenderanno attivare la nuova delega.

3.3 Le deleghe di cui sopra cesseranno in ogni caso di avere efficacia dal momento in cui avrà effetto il recesso di cui all'art. 8.

3.4 In caso di attivazione delle deleghe di cui al comma 1, il Partecipante fa pervenire a Euronext Clearing, con un preavviso di almeno cinque Giorni di Euronext Clearing aperta, gli specimen di firma delle persone autorizzate dall'Agente di Regolamento a inoltrare per conto del Partecipante le richieste che formano oggetto delle medesime deleghe. In caso di variazione delle persone autorizzate il Partecipante fa pervenire a Euronext Clearing i nuovi specimen di firma in tempo utile.

Articolo 4 – Esecuzione del mandato

4.1 L'Agente di Regolamento provvederà – con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni – a rendere capiente il Dedicated Cash Account RTGS nel Sistema Target2 di Euronext Clearing ed a ricevere da Euronext Clearing stessa accrediti sul proprio Dedicated Cash Account RTGS, indicato dall'Agente di Regolamento stesso secondo quanto previsto dalle Istruzioni, in relazione a Margini in euro, versamenti relativi al Default Fund (ove previsti) o

somme dovute ad altro titolo (salvo quelle da regolare attraverso i Servizi di Liquidazione) dal o al Partecipante.

- 4.2** L'Agente di Regolamento provvederà, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni, all'adempimento delle obbligazioni, per Strumenti Finanziari e per contante, derivanti dalle Posizioni registrate presso Euronext Clearing a nome del Partecipante, sulla base dei saldi determinati e comunicati dalla stessa o dal Servizio di Presettlement. L'Agente di Regolamento riceverà altresì, nell'ambito dei Servizi di Liquidazione, quanto sia di spettanza del Partecipante.
- 4.3** L'Agente di Regolamento provvederà ad effettuare depositi, su appositi conti titoli aperti da Euronext Clearing presso Euronext Securities Milano, di Strumenti Finanziari idonei alla costituzione dei Margini dovuti dal Partecipante e sarà legittimato a ricevere, sul proprio conto titoli e contante indicato dal Partecipante nel processo di adesione al Sistema, la connessa restituzione disposta da Euronext Clearing degli Strumenti Finanziari medesimi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni e le eventuali cash distribution relative agli Strumenti Finanziari.
- 4.4** L'Agente di Regolamento provvederà a dare esecuzione a tutte le comunicazioni e/o disposizioni di Euronext Clearing senza opporre eccezioni, ma eventualmente informando il Partecipante su ogni profilo di criticità.
- 4.5** A Euronext Clearing non sarà opposta alcuna eccezione, né verso la stessa sarà vantata alcuna pretesa, fondata sull'esecuzione del presente contratto, restando le Parti impegnate a regolare tra le stesse ogni eventuale controversia al riguardo.
- 4.6** L'esecuzione del mandato conferito ai sensi dell'art. 2.1 lettera c potrà dal Partecipante essere espressamente circoscritta, con le modalità di cui all'art. 8, solo ad alcuni dei Comparti nei quali operi, qualora per altri intenda provvedere direttamente ai relativi adempimenti o tramite altro Agente di Regolamento nei casi previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni.
- 4.7** Il Partecipante manterrà informato l'Agente di Regolamento di tutte le modifiche delle disposizioni del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni Generali e di tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema.
- 4.8** Il Partecipante conferisce mandato all'Agente di Regolamento di effettuare e ricevere qualsiasi altra comunicazione e a compiere qualsiasi altra operazione, attiva e/o passiva, che sia prevista nel Regolamento e/o nelle Istruzioni con riferimento all'Agente di Regolamento per i servizi di cui ai commi precedenti.

Articolo 5 - Accordi integrativi

- 5.1** Tra le stesse Parti è stato/sarà stipulato un separato accordo per definire i mezzi e/o le garanzie necessarie per l'esecuzione dei mandati di cui all'art. 2, la movimentazione di titoli e contante tra le Parti stesse correlata alle operazioni registrate nel Sistema, nonché il compenso dell'Agente di Regolamento ed il rimborso delle eventuali spese, nonché ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

5.2 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto varrà quanto concordato separatamente tra le stesse Parti in ordine ad altri aspetti del servizio assunto dall'Agente di Regolamento e ad adempimenti reciproci accessori, rimanendo per altro inteso, quale concorde volontà delle Parti, che le clausole del presente contratto prevarranno ad ogni effetto su quelle eventualmente con esse contrastanti od incompatibili contenute in detti patti separati.

Articolo 6 – Clausola di riservatezza

6.1 Il Partecipante riconosce che per l'esecuzione del presente contratto l'Agente di Regolamento ha necessità di conoscere i dati relativi al regolamento che farà carico al Partecipante medesimo e quindi consente che l'Agente di Regolamento disponga delle relative informazioni tramite il Servizio di Presettlement, Euronext Clearing, o altra società da questa incaricata.

6.2 L'Agente di Regolamento si impegna ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, anche se non dipendente, ogni dovuto riserbo in ordine a dati, fatti ed altre informazioni conosciute o conoscibili nell'ambito od in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto.

Articolo 7 – Comunicazioni ed effetti

7.1 Il Partecipante – ai fini dei precedenti commi – provvederà ad informare Euronext Clearing, anche in nome e per conto dell'Agente di Regolamento, della stipula del presente contratto a mezzo invio di una copia originale firmata da entrambe le Parti. Detto invio varrà anche come conferma del conferimento di procura all'Agente di Regolamento nei confronti di Euronext Clearing in ordine a poteri e situazioni riguardanti la materia che forma oggetto del presente contratto, previsti dal Regolamento e/o dalle Istruzioni. Esso pertanto legittimerà Euronext Clearing ai comportamenti – attivi e passivi – ad esso conseguenti, anche nei confronti dell'Agente di Regolamento, in conformità al presente contratto, al Regolamento, alle Istruzioni, alle Condizioni Generali ed alle altre regole del Sistema.

7.2 Euronext Clearing provvederà ad informare le Parti in ordine alla data di efficacia del presente contratto.

7.3 Le comunicazioni di Euronext Clearing all'Agente di Regolamento di cui al comma 2 saranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: membership@pec.ccg.it se inviate tramite PEC, o all'indirizzo e-mail CCP-membership@euronext.com e successivamente confermate a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: _____.

7.4 Le Parti danno atto e convengono che le altre comunicazioni di Euronext Clearing all'Agente di Regolamento saranno trasmesse nei casi, tempi e nei modi previsti dal Regolamento, dalle Istruzioni e/o dalle Condizioni Generali.

7.5 Il Partecipante è tenuto ad informare l'Agente di Regolamento qualora decida di mutare la propria posizione, all'interno di un Comparto, da Partecipante Individuale a Partecipante Generale o viceversa, con un preavviso – rispetto alla data in cui la modifica avrà effetto – non inferiore a dieci Giorni di Euronext Clearing aperta. Fatta salva la facoltà di recesso nei termini di cui all'art. 8, tale mutamento avrà immediato effetto, appena perfezionata la nuova posizione presso Euronext Clearing, in ordine sia ai conseguenti adempimenti di Euronext Clearing, sia ai corrispondenti obblighi dell'Agente di Regolamento.

- 7.6** Con l'invio di cui al comma 1, ed a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di Euronext Clearing di cui al comma 2, sia il Partecipante sia l'Agente di Regolamento si considereranno vincolati nei confronti della Euronext Clearing, con ogni conseguenza di legge, per tutto quanto previsto nel presente contratto che possa avere rilievo o interesse, anche solo organizzativo, per Euronext Clearing medesima.
- 7.7** Nel caso di fusione o incorporazione del Partecipante o dell'Agente di Regolamento con altro soggetto o di cessione del relativo ramo d'azienda, i medesimi restano impegnati, e il Partecipante resta impegnato nei confronti di Euronext Clearing, a comunicare per iscritto all'altra Parte e a Euronext Clearing stessa, con un preavviso di almeno trenta giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto. Il Partecipante resta responsabile – con effetto quindi anche per l'incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per ogni effetto e danno che derivi dal ritardo con il quale abbia dato questa notizia a Euronext Clearing, incluso il caso che tale ritardo comporti, da parte di Euronext Clearing, la sospensione del Partecipante, dell'incorporante, del soggetto risultante dalla fusione e/o del cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.

Articolo 8 – Decorrenza, durata e recesso

- 8.1** Il presente contratto decorre dalla data indicata da Euronext Clearing ai sensi dell'Articolo 7, comma 2. La durata dello stesso è tra le Parti convenuta a tempo indeterminato.
- 8.2** Il Partecipante potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione all'Agente di Regolamento, che dovrà pervenire con un preavviso di almeno cinque Giorni di Euronext Clearing aperta; Entro lo stesso termine il Partecipante dovrà far pervenire a Euronext Clearing comunicazione di tale recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo membership@pec.ccg.it o a mezzo e-mail, confermato da raccomandata A.R.
- 8.3** L'Agente di Regolamento potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione al Partecipante, che dovrà pervenire con un preavviso non inferiore a dieci Giorni di Euronext Clearing aperta. Entro lo stesso giorno nel quale tale comunicazione gli sarà pervenuta, il Partecipante dovrà dare comunicazione a Euronext Clearing di tale recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo membership@pec.ccg.it o a mezzo e-mail, confermato da raccomandata A.R.
- 8.4** L'invio delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 si intenderà effettuato anche per conto dell'Agente di Regolamento.
- 8.5** I termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso di cui ai commi 2 e 3, potranno essere ridotti, previo accordo tra Agente di Regolamento, Partecipante ed Euronext Clearing.
- 8.6** Resta inteso che l'Agente di Regolamento provvederà, fino al momento in cui il recesso diverrà efficace, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni facenti carico al Partecipante e derivanti dalle operazioni effettuate dal Partecipante, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4.
- 8.7** Qualora sia aperta una procedura di inadempimento ai sensi dell'art. B.6.2.1 del Regolamento a carico del Partecipante, l'Agente di Regolamento non provvederà a regolare le Posizioni del medesimo destinate ad essere regolate successivamente al momento di tale apertura, fatte

salve in ogni caso le regole che disciplinano i Servizi di Liquidazione per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

- 8.8** Il Partecipante potrà esercitare la facoltà di riduzione del mandato, di cui all'art. 4, comma 6, secondo le stesse modalità previste per il recesso dal comma 3 del presente articolo. Si applicheranno anche in tale caso i commi 5, 6 e 7.

Articolo 9 – Risoluzione

- 9.1** Il presente contratto si risolverà automaticamente in tutti i casi nei quali per qualsiasi causa, inclusi il recesso e l'esclusione, venga meno l'adesione a tutti i Comparti per i quali operi al momento il mandato, nonché in qualsiasi caso in cui l'Agente di Regolamento non possa più dare esecuzione al mandato nelle forme indicate dall'art. 2.
- 9.2** Il presente contratto si risolverà altresì automaticamente, con effetto immediato, nel caso di inadempimento dell'Agente di Regolamento, ferma ogni responsabilità di quest'ultimo verso il Partecipante, anche per gli effetti che ne derivassero ai sensi del Regolamento.
- 9.3** Ciascuna delle Parti rimane obbligata a comunicare immediatamente all'altra e a Euronext Clearing, ove occorra, il verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti.
- 9.4** Ove il Partecipante non fornisca all'Agente di Regolamento i mezzi necessari all'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1719 c.c. e l'Agente di Regolamento non ritenga più di poter adempiere a quanto previsto nell'art. 2, dovrà comunicare immediatamente tale circostanza a Euronext Clearing con le modalità nei termini e con gli effetti previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni. Questa prenderà atto di tale comunicazione senza alcun obbligo di verificarne la fondatezza e la correttezza e adotterà i provvedimenti conseguenti, che le Parti dichiarano di ben conoscere, secondo quanto previsto dal Regolamento e/o dalle Istruzioni.

Articolo 10 – Procedura di Disagreement

- 10.1** Ove l'Agente di Regolamento intenda attivare la Procedura di Disagreement per revocare una o più istruzioni di pagamento o non effettuare il versamento dei Margini aggiuntivi infragiornalieri in Strumenti Finanziari dovrà immediatamente contattare Euronext Clearing e il Partecipante nei termini indicati rispettivamente nell'art. B.1.1.6 comma 8 delle Istruzioni o art. B.1.1.6 comma 9 delle Istruzioni.
- 10.2** Le Parti danno atto che, ai sensi del Regolamento, la Procedura di Disagreement non può essere attivata per revocare istruzioni di pagamento immesse su un Conto PM segregato, così come previsto all'art. B.1.1.6, comma 8, o dall'art. B.1.1.6 comma 9 delle Istruzioni.
- 10.3** Le Parti danno atto che Euronext Clearing prenderà atto della comunicazione di cui al comma 1, senza alcun obbligo di verificarne la fondatezza e la correttezza, o dell'incapienza del Conto PM Segregato di cui al comma 2, senza alcun obbligo di verificarne le motivazioni, ed adotterà i provvedimenti conseguenti, che le Parti dichiarano di ben conoscere, secondo quanto previsto dal Regolamento e/o dalle Istruzioni.

Articolo 11 – Foro competente e legge applicabile

- 11.1** Salvo diverse intese negli accordi di cui all'art. 4, comma 1, le Parti accettano sia la competenza del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l'interpretazione ed i requisiti di validità dell'atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo in Italia.
- 11.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente voluto adottare lo schema negoziale predisposto da Euronext Clearing.

(Luogo e data)

(Il Partecipante)

(L'Agente di Regolamento)

Il presente contratto, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato per posta

(ed eventualmente anticipato per [e-mail](mailto:CCP-membership@euronext.com)) a: CCP-membership@euronext.com

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.A.

Membership Department - Risk Management & Membership Division

Piazza degli Affari, 6

20123 Milano

e-mail: CCP-membership@euronext.com

Il testo **italiano** del presente documento prevale sulla versione inglese.